

— Brevi spunti di riflessione sul c.d. decreto “Cura Italia”

Dall'emergenza carceri a nuove proposte applicative

Brief points of reflections on the “Cura Italia” decree

From the prison emergency to some application proposals

di Francesco Martin

Abstract. Il presente contributo analizza il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, nella parte in cui introduce delle modifiche ai termini processuali nonché con riferimento all'ordinamento penitenziario.

Sotto questo ultimo aspetto sono di particolare interesse i risvolti applicativi delle modifiche introdotte alla l. n. 199 del 26 novembre 2010.

Il commento si sofferma quindi sulle problematiche che interesseranno i Tribunali di Sorveglianza e sulla mancata introduzione di una possibile norma volta a prevenire nella condivisione della ratio del decreto, la diffusione del contagio da Covid-19 nelle carceri.

Sono quindi richiamate le concrete proposte avanzate al Ministro della Giustizia dai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia per affrontare l'ormai sempre più complessa e problematica emergenza delle carceri.

Abstract. This contribution analyzes the d.l. no. 18, 17 March 2020, c.d. “Cura Italia”, in the part in which it introduces changes to the procedural terms, also with reference to the penitentiary system.

In this last aspect, the changes introduced to Law no. 199, November 26, 2010 and its practical applications are of particular interest.

In sharing the ratio's decree, the comment also focuses on the lack of a possible rule aimed at preventing Covid-19 spreading in prisons and on the problems concerning the Surveillance Courts.

The concrete proposals made to the Minister of Justice by the Presidents of the Surveillance Courts of Milan

and Brescia are therefore analyzed to deal with this increasingly complex and problematic prison emergency.

SOMMARIO: 1. Le modifiche dei termini processuali. – 2. Innovazioni dell'ordinamento penitenziario. – 3. Proposte di applicazione concreta: la parola al Tribunale di Sorveglianza. – 4. Conclusioni.

SUMMARY: 1. Changes to procedural terms. – 2. Innovations of the penitentiary system. – 3. Proposals for concrete application: the opinion of the Supervisory Court. – 4. Conclusions.

1. Le modifiche dei termini processuali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. decreto "Cura Italia" – recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"¹.

Oltre a contenere gli effetti negativi del contagio e a consentire di affrontare l'emergenza sanitaria attualmente in corso, nonché a tutelare il tessuto economico della Nazione – che risulterà profondamente danneggiato –, il decreto pone in essere delle modifiche anche in materia di Giustizia.

Difatti, già dai primi momenti in cui questa pandemia si è manifestata nel nostro Stato, molti esponenti di spicco della Magistratura, dell'Avvocatura e del mondo accademico hanno chiesto, in un egemone ed acclarato coro, delle misure che disciplinassero, tra l'altro, la questione dei termini processuali.

In particolare, l'art. 83² del richiamato decreto legge stabilisce che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile, stabilendo altresì, per il medesimo periodo, la sospensione del decorso dei termini di qualsiasi atto, ivi compresi i termini per la conclusione delle indagini preliminari, per la proposizione degli atti

¹ Il testo del decreto è disponibile [a questo link](#).

² L'art. 83 citato dispone, per quanto qui interessa, che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Al secondo comma si prevede altresì che, per il medesimo periodo, «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546».

introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Al terzo comma sono tuttavia previste alcune eccezioni, date dal carattere di urgenza e degli specifici interessi meritevoli di adeguata tutela.

In particolare, alla lett. a) è previsto che tale sospensione non riguardi i procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni con riferimento ai casi e ai procedimenti ivi indicati³.

Medesima sorte spetta ai procedimenti concernenti la convalida dell'arresto o del fermo, quelli nei quali, nel periodo di sospensione, cadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., vale a dire per tutti i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive. Inoltre, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, non sono soggetti a rinvio i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 - *ter*⁴ della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza e, infine, quelli nei quali sono disposte misure di prevenzione.

La sospensione non opera nemmeno con riferimento a tutti quei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392⁵ c.p.p. In tali ipotesi, spetta al giudice o al presidente del collegio

³ Per quanto concerne i procedimenti a carico dei minorenni, l'art. 83 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano con riferimento alle «cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile».

⁴ «1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti».

⁵ Si tratta dei casi in cui il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, tra cui si ricordano, a titolo esemplificativo, l'assunzione della testimonianza di una persona quando vi è il fondato motivo che la stessa non potrà essere esaminata in dibattimento per infermità o altro grave impedimento, ovvero quando, per elementi concreti e specifici, vi è il fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso.

formulare la dichiarazione di urgenza, su richiesta di parte; tale provvedimento, che dovrà essere fornito di adeguata motivazione, non sarà soggetto ad alcun tipo impugnazione.

Viene inoltre previsto che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione⁶ siano altresì e conseguentemente sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308⁷ c.p.p.

Al fine di tutelare due diritti fondamentali, *in primis* quello alla salute e quello di partecipazione al processo, è previsto altresì che i detenuti e gli internati possano partecipare alle udienze attraverso strumenti di videoconferenza o collegamenti da remoto.

Viene inoltre previsto che i singoli capi degli Uffici giudiziari ovvero i Direttori Amministrativi possano stabilire delle limitazioni di orario e numeriche all'accesso del pubblico nonché disporre la celebrazione delle udienze a porte chiuse.

Infine, è previsto che i colloqui tra i detenuti e i soggetti esterni devono essere svolti a distanza mediante collegamenti telefonici ovvero con la c.d. corrispondenza telefonica.

2. Innovazioni dell'ordinamento penitenziario.

2.1. Il decreto 18/2020 inoltre, sulla scorta delle vicende occorse nella prima metà del mese di marzo u.s., ha introdotto delle modifiche alle norme riguardanti l'ordinamento penitenziario intervenendo in particolare, con gli artt. 123 e 124, sulle disposizioni di cui alla l. 26 novembre 2010, n. 199⁸.

Non si possono infatti non ricordare, anche con un certo grado di riflessione ed autocritica (da parte *in primis* della classe politica, nonché del Legislatore) le recenti vicende che hanno portato a molteplici rivolte all'interno degli istituti penitenziari, ad evasioni nonché ad un elevato numero di morti, mai così elevato nella esperienza penitenziaria italiana pregressa.

Nella situazione carceraria emergenziale, quando la disperazione prende il sopravvento, essa può tradursi nel dramma di una rivolta esplosa su un materiale pirotecnico cui basta poco più di una scintilla e trova un personale di polizia penitenziaria chiamato a contenerla che non è mai numericamente adeguato⁹.

La situazione della popolazione carceraria, alla data del 29 febbraio 2020, è marcatamente critica; i detenuti presenti nelle carceri infatti erano 61.230, a fronte di una

⁶ «Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, c. 9, 311, c. 5 e 5 *bis*, e 324, c. 7 c.p.p. e agli articoli 24, c. 2, e 27, c. 6, del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del settimo comma, lett. g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

⁷ I suddetti articoli regolano i termini della durata massima della custodia cautelare in carcere (art. 303 c.p.p.), delle altre misure cautelari coercitive e di quelle interdittive (art. 308 c.p.p.).

⁸ Recante "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno".

⁹ M. Brucale, *Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 3, 2020, pp. 1.

capienza regolamentare di 50.931 posti, e, di quella effettiva di poco superiore alle 47.000 unità¹⁰.

Dati i numeri, risulta evidente come la gestione di un possibile contagio all'interno delle carceri sia un problema complesso e delicato: non solo non è possibile, infatti, allo stato, assicurare una corretta applicazione delle misure preventive e contenitive del *virus*, ma in caso di diffusione pandemica del *virus*, le aree sanitarie e i centri penitenziari non sarebbero in grado di far fronte a bisogni di cura numericamente importanti e complessi da gestire dal punto di vista igienico-sanitario.

Non da ultimo, non ci sono nemmeno gli spazi fisici per consentire un eventuale isolamento dei detenuti contagiati¹¹.

Le modifiche introdotte dal decreto 18/2020 riguardano l'art. 1 della l. 199/2010, che regola l'esecuzione della pena presso il domicilio qualora la stessa sia inferiore al termine di diciotto mesi¹².

Brevemente, la finalità di questa misura alternativa alla detenzione è la creazione di uno strumento che permetta rapidamente la riduzione della popolazione carceraria, essendo arrivati ad insopportabili livelli di sovraffollamento carcerario. La scelta di far eseguire presso il domicilio pene di una certa brevità si deve alla constatazione che un rilevantissimo numero di detenuti si trova ad espiare una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, oltre al fatto che permette di indirizzare la misura ai condannati considerati meno pericolosi.

Come tutte le misure alternative alla detenzione o premiali, infine, anche quella prevista dall'art. 1 della l. n. 199/2010 non si applica a coloro che hanno riportato condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 4 *bis* o.p.¹³.

Inoltre, l'art. 2 della predetta legge stabilisce un divieto di applicazione della misura anche nei confronti dei condannati dichiarati delinquenti abituali o per tendenza, di coloro che sono stati sottoposti a regime di sorveglianza particolare *ex* art. 14 *bis* o.p. e in tutti i casi in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, ovvero ancora nel caso in cui il domicilio non sia effettivo ed idoneo anche in funzione della tutela della persona offesa dal reato.

Infine, si ricorda che l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio non è applicabile nei confronti di condannati minorenni, trattandosi di modalità esecutiva non

¹⁰ Informazioni reperibili sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia [al presente link](#).

¹¹ V. Manca, *Covid-19 e carceri: un'emergenza al quadrato, umana e sanitaria*, ne *IlPenalista*, 16 marzo 2020, pp. 3.

¹² F. Fiorentin, *Decreto legge "Cura Italia": le misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19 in materia penitenziaria*, ne *IlPenalista*, 20 marzo 2020, p. 5. Ai sensi dell'art. 123 del decreto, infatti, «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena [...]».

¹³ Tra i quali si ricordano, a titolo di esempio, alcuni reati contro la P.A. (in particolare, quelli previsti agli artt. 314, I comma, 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, I comma), ovvero taluni delitti contro la persona (artt. 600 *bis*, c. 2 e 3, 600 *ter*, c. 3, 600 *quinquies*) e contro il patrimonio (artt. 628, c.3, e 629, c. 2, c.p).

espressamente richiamata dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 121/2018 (che disciplina, appunto, l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), in quanto priva di contenuto rieducativo e, per tale ragione, contrastante con le finalità di recupero del soggetto minore cui è orientato l'ordinamento penitenziario minorile¹⁴.

2.2. Orbene: per quanto riguarda i limiti relativi all'esecuzione della pena presso il domicilio, l'art. 123 d.l. 18/2020 riporta tutte le preclusioni già previste dalla legge istitutiva della misura¹⁵, ad eccezione, a ben vedere, delle ipotesi inerenti il pericolo di fuga o di commissione di nuovi delitti¹⁶. Ed effettivamente tale "dimenticanza" non sembra di poco conto in quanto – neppure troppo in via astratta –, proprio in virtù di essa, sarebbe consentito ad un soggetto, che abbia la disponibilità di un domicilio effettivo e idoneo, di poter usufruire di tale misura anche qualora a fronte di un rischio di fuga o di reiterazione del reato.

Laconicamente si è cercato di porre un rimedio a tale dimenticanza al secondo comma dell'art. 123 d.l. n. 18/2020, prevedendo che il Magistrato di Sorveglianza possa evitare di disporre la misura qualora ravvisi gravi motivi ostativi. Tuttavia, nulla viene detto su cosa debba intendersi per "gravi motivi" e su quali elementi debba fondarsi il giudizio del Giudice. Questa incertezza probabilmente comporterà, *in primis*, una diversificazione delle pronunce per casi simili o pressoché identici tra i singoli Uffici di Sorveglianza e nei casi peggiori anche all'interno di questi e, secondariamente, un elevato numero di ricorsi in caso di diniego.

Ecco quindi che una misura, che giustamente si pone l'obiettivo di ridurre il numero dei detenuti garantendo comunque la pretesa dello Stato all'espiazione della pena, si trasforma in uno strumento che – come le spire di un serpente – avvolge il sistema giudiziario e tutti i suoi operatori in un groviglio laocoontico.

Per quanto attiene alle concrete modalità di verifica sulla corretta esecuzione della misura, il terzo e quarto comma dell'art. 123 d.l. 18/2020 stabiliscono che, salvo che si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. La procedura di controllo, alla cui

¹⁴ F. Fiorentin, *L'esecuzione della pena presso il domicilio non si applica ai condannati minorenni*, ne *Il Penalista*, 4 marzo 2019, p. 4.

¹⁵ Nello specifico, le preclusioni previste dall'art. 123 riguardano: «a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

¹⁶ La lettera f) dell'art. 123, infatti, nel richiamare l'art. 1, c. 2, lett. d) l., 199/2010 non menziona la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero commettere altri delitti.

applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene poi disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

Tale modifica introduce almeno due problematiche, una di ordine prettamente pratico, l'altra giuridica.

Un primo profilo riguarda la ben nota carenza di braccialetti elettronici, che (non certo da oggi) rappresenta una singolare peculiarità del nostro sistema penale, con la conseguenza che la misura si prospetta come del tutto inadeguata a fronteggiare le drammatiche e indifferibili esigenze che è chiamata a soddisfare.

Secondariamente, tale disposizione pare contrastare con l'art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento fra i condannati che devono eseguire una pena superiore a sei mesi e quelli tenuti a espiare una pena di durata inferiore: per questi ultimi, infatti, non è previsto il controllo elettronico, sebbene potrebbero trovarsi nella fase finale di esecuzione di una pena di maggiore entità (e, dunque, porre esigenze di controllo più stringenti rispetto a chi deve eseguire una pena compresa entro diciotto mesi, ma superiore a sei)¹⁷.

Per quanto poi attiene alle informazioni necessarie per la fase istruttoria, secondo quanto disposto dall'art. 123, comma 6, del decreto, la Direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'art. 1, c. 4, l. n. 199/2010 (che attiene alla condotta tenuta dal detenuto durante il periodo trascorso in carcere), limitandosi ad attestare: *i*) che la pena da eseguire non è superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena; *ii*) che non sussistono le preclusioni di cui al I comma dell'art. 123 d.l. n. 18/20; *iii*) che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo. È inoltre tenuto a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, I comma, del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)¹⁸.

2.3. Si segnala, per completezza, quale ulteriore modifica apportata dal decreto alle norme dell'ordinamento penitenziario, che il successivo art. 124 del dl. n. 18/2020 prevede che le licenze¹⁹ concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020²⁰.

¹⁷ E. Dolcini, G.L. Gatta, *Carcere, Coronavirus, decreto "cura Italia": a mali estremi timidi rimedi*, in *Sistema Penale*, 20.03.20.

¹⁸ Tale documentazione è costituita, in particolare, dalla «certificazione [...] attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoolodipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato».

¹⁹ Le licenze (artt. 52 e 53 o.p.) possono essere concesse – a titolo di premio – ai condannati ammessi alla semilibertà per un massimo di 45 giorni di licenza ogni anno.

²⁰ Con semilibertà s'intende una misura alternativa alla detenzione (*ex art. 48 o.p.*) che permette al condannato di trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni familiari e sociali), con obbligo di pernottare presso la struttura penitenziaria. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno

3. Proposte di applicazione concreta: la parola al Tribunale di Sorveglianza.

All'indomani della pubblicazione del decreto "Cura Italia", proposte²¹ i Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia hanno inviato alcune proposte al Ministro della Giustizia, facendosi portavoce dell'attuale e persistente emergenza carceraria (compresa anche quella organizzativa e strutturale dei singoli uffici) che affligge tutti i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza.

In particolare, al fine di ridurre la popolazione carceraria ed il rischio dei contagi, è stata proposta la previsione di una normativa di immediata applicabilità che disponga la sottoposizione a una detenzione domiciliare speciale per coloro che devono scontare una pena anche residua inferiore ai 4 anni e con accompagnamento della Polizia Penitenziaria al domicilio per la contestuale verifica dell'idoneità del domicilio stesso.

Sarebbe inoltre da rivedere, sempre secondo le proposte dei Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia, la disciplina della liberazione anticipata, prevedendo uno sconto di pena di 75 giorni in assenza di rilievi disciplinari, sempre di immediata applicazione e la previsione di una licenza speciale allo stato di 75 giorni ai semiliberi.

Infine, non si può non tenere conto che quasi un terzo dell'attuale popolazione carceraria è ristretta in stato di custodia cautelare: sarebbe quindi opportuno che il Giudice, all'atto dell'applicazione di una misura cautelare, tenesse conto dell'attuale emergenza sanitaria – ovviamente, previa introduzione da parte del Legislatore di una disciplina temporanea *ad hoc* –, in modo da applicare la custodia cautelare in carcere come ultimo baluardo, a fronte di altre misure che garantiscano, da un lato, la tutela delle esigenze cautelari e, dall'altro, la salute e la libertà dei cittadini.

Le proposte formulate dai Tribunali di Sorveglianza, concreti e quotidiani applicatori delle disposizioni di legge, ivi comprese quelle da ultimo introdotte dal decreto "Cura Italia", impongono una seria e radicata riflessione data non solo dal momento storico e dall'emergenza attualmente in corso, ma, soprattutto, dalla necessità – per lo Stato – di tutelare la salute anche dei soggetti che stanno scontando la pena, riconoscendo, *in primis*, il loro rango di esseri umani e cittadini.

4. Conclusioni.

L'emergenza da Covid-19 ci ha colpiti non solamente da un punto di vista medico-sanitario, bensì anche da sotto il profilo economico, giuridico e, soprattutto, sociale.

metà della pena (ovvero i due terzi di essa, se detenuti per reati indicati nell'art. 4-*bis*, cc 1, 1-*ter* e 1-*quater*, o.p.).

Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al c.1 del medesimo articolo.

²¹ *Carcere e coronavirus: la segnalazione inviata dai Tribunali di Sorveglianza di Milano e Brescia al Ministro della Giustizia*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 3, 22 marzo 2020.

In particolare, l'emergenza delle carceri è esplosa con tutta la sua violenza, facendo emergere l'estrema fragilità del sistema penitenziario italiano e, più in genere, l'esistenza di un "mondo carcere", prima in parte sconosciuto – forse per scelta più che per ignoranza – che richiede immediate e drastiche misure per garantire anche ai soggetti "ultimi" la stessa dignità riconosciuta alle persone libere.

Uno Stato di diritto deve infatti fare in modo che il momento dell'esecuzione della pena non diventi un modo o un mezzo con cui colpire e vessare l'individuo, bensì possa rappresentare, per quest'ultimo, un'occasione per riflettere scientemente sul disvalore delle proprie condotte e intraprendere un percorso rieducativo volto al reinserimento sociale.

Il mondo della giustizia si è visto quindi impreparato ad affrontare le conseguenze dell'emergenza sia dal punto di vista penitenziario, sia della prassi quotidiana della trattazione delle udienze. Da un primo esame delle disposizioni del decreto "Cura Italia" dedicate al sistema penitenziario, si evince ad esempio che gli attuali mezzi messi a disposizione dei singoli uffici giudiziari non bastano a soddisfare il diritto dell'imputato a partecipare all'udienza, creando non poche difficoltà tanto ai magistrati quanto ai difensori.

In conclusione, si deve ritenere che il decreto n. 18/2020, recentemente emanato dal Governo, quantomeno sotto il profilo della giustizia penale, seppur partendo da validi e condivisibili basi (come la concessione di misure alternative per sfoltire la popolazione carceraria), sia pervaso da numerose lacune che verosimilmente genereranno, sul piano pratico, gravi incertezze, le quali si tradurranno a loro volta nell'applicazione diversificata del decreto stesso da parte dei tribunali, nonché in un maggior aggravio in capo ai singoli Uffici di Sorveglianza e in generale a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella fase dell'esecuzione della pena.

«È il crimine e non il patibolo, la vergogna»
(Pierre Corneille)

Bibliografia.

M. Brucale, *Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 3.

E. Dolcini, G.L. Gatta, *Carcere, Coronavirus, decreto "cura Italia": a mali estremi timidi rimedi*, in *Sistema Penale*, 20 marzo 2020.

F. Fiorentin, *Decreto legge "Cura Italia": le misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza COVID-19 in materia penitenziaria*, ne *IlPenalista*, 20 marzo 2020.

F. Fiorentin, *L'esecuzione della pena presso il domicilio non si applica ai condannati minorenni*, ne *IlPenalista*, 4 marzo 2019.

V. Manca, *Covid-19 e carceri: un'emergenza al quadrato, umana e sanitaria*, ne *IlPenalista*, 16 marzo 2020.